



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it/>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it



Circolare n° 38	Protocollo n° /C 48	Abano Terme, 26 settembre 2008
-----------------	---------------------	--------------------------------

Ai Docenti
Al DSGA
Alla Segreteria Ufficio Personale
Al Personale

OGGETTO : Chiarimenti relativamente alle assenze per malattia: le precisazioni derivanti dalle circolari n 7 e 8 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, esplicazioni del dettato della L 112/2008 (per la quale si veda la circolare n°5/2008 di questa Presidenza.

1. Trattamento economico decurtazioni, limitazioni e visite fiscali :

Come previsto dall'art 71 comma 1 L. 112/2008 « nei primi 10 gg di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. »¹. La decurtazione interviene per ogni episodio di assenza e per tutti i 10 giorni. Per l'assenza superiore ai 10 gg si applica il regime economico previsto dal CCNL art 17 ; entro i 10 gg la trattenuta prevista cal c. 1 art 71 opera sommandosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia CCNL art 17)². La norma art 71, c 3³ stabilisce la richiesta di visita fiscale **anche nel caso che l'assenza sia di un solo giorno e modifica il regime orario** precedentemente previsto dal CCNL (10 – 12, 17 – 19, art 17 comma 14) portandolo a 8,00 – 13,00 14,00 – 20,00 di **tutti i giorni, lavorativi e festivi**.

2. Visite specialistiche, terapie e accertamenti disgnostici :

¹ La circolare n 7 2008 chiarisce al punto 2 capoverso 4 “dovendosi quindi far riferimento a quelle somme Che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, **vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l'incentivazione e i risultati**.” E ancora: “la norma ... vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai fini **dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, dalle progressioni professionali ed economiche, dell'attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti...**”

Appare evidente che le retribuzioni dei docenti non dovrebbero rientrare nella suddetta norma, mentre è dubbio che vi rientrino i compensi accessori derivanti dal fondo di Istituto per il personale ATA ove si tratti di intensificazione o di compenso “a pioggia”.

² La circolare n 7 2008 al punto 1 capoverso 10 chiarisce: “Quanto all'individuazione del “*periodo superiore a dieci giorni*”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa (“*malattia protratta*”)

³ L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it/>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it



- A) il docente ricorre a 1) permessi brevi soggetti a recupero ; 2) permessi per documentati motivi personali (3 gg l'anno)⁴ ; 3) assenze per malattia giustificata mediante certificazione medica, 4) Ferie e altri permessi previsti dai contratti.
- B) Il ricorso all'uno o all'altro dipende dalle circostanze concrete, fra cui la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente.
- C) Se l'assenza per cure o esami diagnostici è imputata a malattia si applica il nuovo regime sia per 1) modalità di certificazione ; 2) retribuzione (decurtazione ex art 71 c1 L.112/08 e quanto previsto dal c 2 art 71⁵)
- D) Se l'assenza coincide con il 3° o successivo evento e se l'assenza si protrae oltre il 1° giorno e il dipendente voglia sottoporsi a prestazioni in una struttura privata oltre all'attestazione di questa **deve produrre la relativa prescrizione della struttura pubblica** (es Ospedale) o **del medico di base**⁶.
- E) Per quanto attiene all'assenza per visite specialistiche, cure o esami il Dirigente valuta se richiedere la visita fiscale ricorrendo le « esigenze funzionali ed organizzative » (art 71 c. 3 L 112/08) in quanto la visita fiscale in assenza del dipendente dall'abitazione si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa.
- F) Per le patologie gravi che richiedono terapie salvavita e assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, per ricoveri ospedalieri o day hospital il c1 art 71 indica « resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore » ; cfr Circ n 7 2008 punto 1, Dipartimento della Funzione pubblica.

3. Comunicazioni delle assenze :

⁴ Importante l'art 71 c 4, “La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, **con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni.** Nel caso di **fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza**” La contrattazione relativa al comparto scuola non prevede una fruizione per ore dei permessi, quindi sino alla modifica del CCNL, il permesso viene fruito per l'intera giornata, a prescindere dalla consistenza dell'orario giornaliero.

⁵ 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

⁶ L'art. 71 c 2 indicando “dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare” comprende anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno. E' esclusa la certificazione rilasciata da un libero professionista non convenzionato con il SSN, **che non costituisce certificazione giustificativa dell'assenza; la qualità di medico convenzionato SSN dovrà risultare dalla certificazione. La diagnosi non deve essere prodotta – e non sarà accettato dalla Segreteria alcun certificato che la contenga**



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it/>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it



- A) l'assenza deve essere comunicata tempestivamente e all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di prosecuzione dell'assenza, salvo **comprovato** impedimento.
- B) Il dipendente è tenuto a recapitare ovvero spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il certificato medico entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia o sua prosecuzione (se festivo il termine è prorogato al giorno feriale successivo⁷).
- C) Il dipendente che durante la malattia dimori in luogo diverso dall'abituale residenza **deve** darne comunicazione per consentire l'invio della visita fiscale.
4. Permessi retribuiti r fruitori benefici L. 104/92 in condizione di handicap grave.
Le assenze sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa solo per a) congedo di maternità ; b) congedo di paternità ; c) assenze per lutto (3 gg, anche non continuativi, art 19 c 9 CCNL) d) citazioni per testimoniare ; e) espletamento della funzione di giudice popolare ; f) assenze previste dall'art. 4 c 1 L 53/2000⁸ ; g) per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi art 33 c. 6 L 104/92⁹ (di una giornata = 3 al mese o orari = 2 ore al giorno senza contingente massimo)
5. Permessi per coloro che assistono persone con handicap grave.
Inalterato.
6. Permessi per documentati motivi personali / familiari :
A) devono essere giustificati (anche con autocertificazione ex art 15 c 2 CCNL scola).
B) Vanno fruiti unitariamente per giornata e non per ora (CCNL art 15 c 2).
7. Permessi per donazioni di sangue o di midollo osseo :
A) I donatori di sangue hanno diritto all'intera giornata della donazione (L 587/67, art 1).

⁷ L'art. 17 c. 11 prevedeva 5 giorni per la comunicazione e, comunque la comunicazione per le vie brevi della probabile durata della malattia (quest'ultimo elemento rimane comunque valido⁹)

⁸ 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

⁹ 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Si riportano anche i commi 1, 2 e 3: (1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della [legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LEON BATTISTA ALBERTI”



Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it/>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it

- B) Per i donatori di midollo osseo la legge speciale n 52/2001 art 5 riconosce l'assenza a piena retribuzione per a) le giornate di degenza ospedaliera ; b) le giornate di convalescenza determinate dall' quipe medica , c) le ore di permessi per gli atti preliminari la donazione.
8. Programmazione delle assenze :
Si raccomanda ai Dirigenti di **programmare la concessione dei permessi** e di chiedere (e definire anche in sede di contrattazione di istituto) un **congruo anticipo** per la presentazione delle domande.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele MOSCARDI